



CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Lavori Pubblici
Servizio Strategico Ambiente ed Igiene
081/8529853

PEC : settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO :	Procedura ordinaria aperta per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei rifiuti urbani CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)
CIG N.:	8212763A6B
GARA N. :	

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

La presente procedura viene svolta dal Comune di Afragola, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti in dotazione all'Ente.

PREMESSA

Il Comune di Afragola (Na), con Determina a Contrarre n. 182 del 17.02.2020, ha decretato di procedere all'affidamento del servizio di trattamento/recupero (escluso trasporto) dei CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) provenienti dalla RD, in un unico lotto, mediante procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss), ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante offerta unica di ribasso in percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nel Capitolato speciale d'appalto che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

ART.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Afragola – Piazza Municipio n. 1; PEC: settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Nunzio Boccia;

Categoria del servizio: categoria 16 riferimento del CPV 90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi;

Tabella n. 1 – CPV

CPV	DESCRIZIONE	CATEGORIA SERVIZIO
90513000-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi	II_A_16

ART.2) OGGETTO DEL SERVIZIO E RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

Affidamento da parte del Comune di Afragola (Na) in un unico lotto, del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato al recupero dei rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), CER 20.03.02 (rifiuti dei mercati) e CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) per mesi dodici :

Tabella n. 2 – Descrizione rifiuti

CER	DESCRIZIONE
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20.03.02	Rifiuti dei mercati
20.02.01	Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi

Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto

	CER		20.01.08	20.03.02	20.02.01	totali
A	Q/T annue		7000	600	200	7.800
B	Base d'asta €/T		220,00	220,00	140,00	
C	Totale	C=B*A	€ 1.540.000,00	€ 132.000,00	€ 28.000,00	€ 1.700.000,00
D	Totale annuo	C*1	€ 1.540.000,00	€ 132.000,00	€ 28.000,00	€ 1.700.000,00
E	Opzioni art. 106 D.lgs 50/2016	D*50%	€ 770.000,00	€ 66.000,00	€ 14.000,00	€ 850.000,00

L'oggetto prevalente - per l'appalto in specie - è rappresentato dal servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, provenienti dalla raccolta differenziata, che vengono raccolti con le modalità di cui alla relazione tecnica descrittiva allegata, mediante il sistema porta a porta.

Tali rifiuti, saranno trasportati, dall'operatore economico affidatario del servizio di raccolta, per conto e a spese del Comune (alle condizioni indicate negli atti di gara), con propri automezzi idonei allo scopo ed autorizzati in un impianto autorizzato, in virtù della vigente normativa di settore, proposto dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura di gara, come meglio chiarito all'art. 7 del CSA.

ART.3) ENTITÀ DEL SERVIZIO

Il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di appalto, è stimato in circa **7.800 tonnellate**.

Tale entità è presunta e suscettibile di incremento o decremento in funzione di diversi e molteplici fattori generali legati alla produzione e gestione dei rifiuti.

Quantitativo totale stimabile oggetto di appalto:

- 7.800 ton./anno, mesi dodici (12), con oscillazione complessivamente del +/- 20% tonnellate alle stesse condizioni, patti e prezzi contrattuali.

Tale quantitativo è stimato e non vincolante. Del pari sono stimate e non vincolanti le quantità dei singoli CER, potendo le stesse subire variazioni nel corso dell'appalto.

L'operatore economico resta edotto che il presente appalto è a misura, pertanto nel caso di mancato raggiungimento delle quantità stimate, o nel caso di mancato conferimento del rifiuto, non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune di Afragola.

ART.4) LUOGO DI ESECUZIONE E TRASPORTO

Il presente appalto riguarda rifiuti prodotti nel territorio Comunale di Afragola - (Na).

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune di Afragola, tramite l'operatore economico affidatario del servizio di raccolta, alla condizione unica ed esclusiva di seguito indicata al numero 1):

1) impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it).

Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad una distanza superiore a 70 Km dalla sede municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata, il costo di trasporto quantificato in 0,13 *euro/tonnellata/km, oltre IVA*, per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario della presente procedura e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più rapida possibile dei mezzi dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola,(Na) alla sede dell'impianto di conferimento con riferimento al chilometraggio rilevato con sistemi informatici.

Si prenderà quale riferimento il programma sul sito www.viamichelin.it – opzioni di itinerario: Il più rapido.

Come indirizzo di partenza utilizzare:

Città:	<i>Afragola –80021</i>
Indirizzo:	<i>Piazza Municipio 1, Afragola -</i>

Come indirizzo di arrivo utilizzare:

Città:	<i>Impianto di conferimento</i>
Indirizzo:	<i>Impianto di conferimento</i>

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati e con tutti gli impianti ubicati ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it), il trasporto sarà a cura e spesa del comune.

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati con almeno un impianto ubicato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it), il trasporto sarà a cura e spesa del comune esclusivamente per tale impianto che sarà l'unico ove verranno conferiti i rifiuti. In tal caso l'impianto deve essere autorizzato al trattamento/recupero di tutti i CER oggetto del presente appalto.

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati con impianti ubicati ad una distanza superiore ai 70 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it), il costo di trasporto quantificato in 0,13 *euro/tonnellata/km, oltre IVA*, per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

In nessun caso saranno conferiti i rifiuti ad una distanza superiore ai 100 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

ART.5) IMPORTO PRESUNTO E AGGIUDICAZIONE

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

L'importo presunto per l'intero periodo di mesi dodici (12), escluso iva ed opzioni, è pari :

Tabella n. 4 – Base d'asta ed importo presunto

	CER		20.01.08	20.03.02	20.02.01	totali
A	Q/T annue		7000	600	200	7.800
B	Base d'asta €/T		220,00	220,00	140,00	
C	Totale	C=B*A	€ 1.540.000,00	€ 132.000,00	€ 28.000,00	€ 1.700.000,00
D	Totale annuo	C*1	€ 1.540.000,00	€ 132.000,00	€ 28.000,00	€ 1.700.000,00
E	Opzioni art. 106 D.lgs 50/2016	D*50%	€ 770.000,00	€ 66.000,00	€ 14.000,00	€ 850.000,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura previsionale del **2,49 % del valore annuale, pari a € 4,74 €/tonn** (valore medio) del costo unitario di trattamento espresso in €/tonn calcolati sulla base delle tabelle Igiene ambientale - Aziende Private approvate con D.D. n. 70 del 1/08/2017 (Ministero del Lavoro), costo orario operaio € 23,70.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura delle ditte concorrenti sono specificate nel presente disciplinare e negli atti di gara.

La gara sarà espletata mediante procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss), ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un'unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento del servizio di trattamento/esclusivamente recupero - escluso trasporto - dei rifiuti provenienti dalla RD.

Sarà pagato all'appaltatore esclusivamente il servizio effettivamente prestato, applicando il prezzo di aggiudicazione, moltiplicato per il quantitativo di rifiuti conferito a trattamento.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, : *“12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”*.

ART. 6) DURATA

Il contratto avrà la durata di mesi dodici (12) dalla data di stipula del contratto, (o dalla consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore e risultante da idoneo processo verbale).

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania N. 14/2016). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 ultimo periodo L.R. Campania N. 14/2016).

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 di esigere l'inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto preordinata a individuare il nuovo appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016.

E' vietato il rinnovo tacito.

Si precisa altresì che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato al “c.d. quinto d'obbligo” o “estensione contrattuale”, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7) OPZIONI

Il Comune di Afragola si riserva - e l'appaltatore è obbligato espressamente ad accettare - nel corso della durata del Contratto:

- la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell'importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi;
- di richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli, per un periodo pari a 6 (sei) mesi;
- la facoltà, di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale per un importo pari al 50 % (cinquanta per cento) del contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 7 del D.Lgs n. 50/2016;

L'appaltatore è obbligato alla continuazione del servizio a seguito dell'esercizio del diritto di Opzione, pena l'applicazione di penali. In tal caso l'appaltatore è obbligato alla consegna della garanzia definitiva integrativa nella misura e secondo l'importo dell'opzione, pena l'escussione della garanzia definitiva originaria e l'applicazione di penali.

In caso di esercizio delle opzione ex art.1331 c.c. ed ex art. 106, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle altre facoltà richiamate nel presenta articolo, l'Appaltatore sarà tenuto ad assoggettarsi ai medesimi patti e condizioni e prezzi contrattuali della presente procedura.

ART. 8) NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA

L'appalto si attua nei modi indicati nel presente disciplinare, bando, capitolato speciale e documentazione di gara allegata. Inoltre, trovano applicazione il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii, L.R.C. N. 14/2016, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, (Codice antimafia), codice civile, il vigente regolamento dei contratti se ed in quanto applicabile, le ulteriori norme specifiche in materia nonché il Nuovo Protocollo di legalità ed il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Afragola di cui all'art. 32 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 30 co 8 del D.Lgs n. 50/2016, 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART.9) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

L'Amministrazione metterà a disposizione l'accesso gratuito, libero ed incondizionato, a tutti i documenti di gara sul Profilo del committente: www.comune.afragola.na.it – sezione “Bandi di gara”, nonché sulla piattaforma telematica in dotazione a questo Ente raggiungibile al seguente indirizzo: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>;

La documentazione di gara comprende, il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti :

- 1) Bando-Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato speciale d'appalto;
- 3) DGUE;
- 4) *fac-simile* offerta economica;
- 5) Nuovo Protocollo di legalità;
- 6) Modello informazioni antimafia FAMILIARI CONVIVENTI;
- 7) Relazione tecnica-descrittiva rifiuti umido;

ART.10) CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

In linea con il disposto di cui all'art. 74 co. 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile chiedere ed ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti formulati in lingua Italiana, al massimo entro giorni sette antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le risposte ai quesiti pervenuti saranno altresì pubblicati in forma anonima sulla piattaforma telematica in dotazione a questo Ente raggiungibile al seguente indirizzo: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>;

ART.11) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.12) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, *ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, autorizzazioni regionali etc. .*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la durata ed ogni altro utile elemento, il che necessariamente presuppone un contratto valido ed immediatamente efficace, in ragione della funzione probatoria che è chiamato a svolgere.

Le dichiarazioni sostitutive a corredo di cui all'art. 89 del codice, devono avere i caratteri della completezza, correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico requisito di gara e consentire il controllo ex post da parte della stazione appaltante.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara dirigente comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale.

ART.13) REQUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei sotto riportati requisiti minimi, meglio specificati in seguito.

Tutti i requisiti sono previsti a pena di esclusione e devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010)oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I servizi di cui al presente appalto rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

13.1) Requisiti speciali e mezzi di prova

Il D.Lgs. n. 50/2016, nella consapevolezza dell'importanza strategica del settore degli appalti pubblici, delinea un sistema improntato alla logica della migliore allocazione delle risorse pubbliche. In quest'ottica, il legislatore premia quelle imprese che si sono impegnate ad intraprendere un percorso di legalità e che si distinguono nell'esecuzione della prestazione, accrescendo il Know out.

Il Codice ha confermato che l'affidamento delle commesse pubbliche può avvenire solo a favore di quei concorrenti che siano in possesso di una determinata *capacità tecnica ed economico-finanziaria* (requisiti speciali) e di una specifica *capacità morale* (requisiti di ordine generale).

Nel dettaglio, al fine di garantire la regolare esecuzione della prestazione e la propria affidabilità, il concorrente dovrà dimostrare alla stazione appaltante, a) di *saper fare*, in quanto ha già eseguito servizi o forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto; b) che *riuscirà a fare*, poiché dispone di un'adeguata organizzazione tecnica rispetto a quanto richiesto dalla lex di gara.

In altre parole, i **requisiti speciali** della capacità tecnica mirano a dimostrare che il concorrente è sufficientemente organizzato per eseguire la commessa pubblica, oltre ad avere una certa stabilità economico-finanziaria idonea a garantire la buona esecuzione dell'appalto.

Per tali ragioni, la stazione appaltante al fine di un'equa comparazione tra l'esigenza di garantirsi in merito alla serietà ed affidabilità economica-finanziaria e tecnico-professionale dei concorrenti nonché garantirsi circa la continuità e regolarità del servizio de quo, nel rispetto del principio del *favor participationis*, ampliando nei limiti massimi possibili la platea dei soggetti partecipanti, anche in vista del concreto vantaggio economico

derivante dalla più ampia concorrenzialità, ritiene ragionevole, adeguato e proporzionale, anche in relazione alla natura dell'appalto, fissare i requisiti speciali come prescritti nel presente disciplinare.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

13.2) Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **Autorizzazione alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208-210 e ss del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.** oppure ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 ora sostituito dall'art. 213 del D.Lgs. n. 152/2006 **Autorizzazione Integrata Ambientale,**

c) Certificazione di conformità

Il concorrente deve possedere almeno una delle seguenti certificazioni di conformità :

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** o *successiva vigente* nel settore/ambito 39 [o altra classificazione equipollente IAF], idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: [campo di applicazione/scopo del certificato] Servizio di stoccaggio selezione e recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata destinati al riutilizzo, trattamento recupero smaltimento.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* o *successiva vigente* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

d) **Possesso di valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** alla norma *sistema EMAS* o *altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009* o *norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, UNI EN ISO 14001:2015*, nel settore/ambito 39 [o altra classificazione equipollente IAF] idonea, pertinente e proporzionata al seguente

oggetto: [campo di applicazione/scopo del certificato] Servizio di stoccaggio selezione e recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata destinati al riutilizzo, trattamento recupero smaltimento.

- e) La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
- f) Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

13.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria¹

- g) **Fatturato globale minimo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di **€ 3.400.000,00** IVA esclusa; tale requisito è richiesto quale requisito minimo di garanzia dell'affidabilità del concorrente;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota di deposito presso la competente CCIAA;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

13.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale²

h) Esecuzione servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi triennio 2017-2018-2019:

- servizi analoghi a quello oggetto di appalto (trattamento/smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati ivi compreso del servizio oggetto del presente appalto, relativo ad uno o più codice cer solidi urbani, svolto per un ente pubblico o privato) per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore alla quantità previsionale, pari a **7.800 tonn.**

¹ Ai sensi dell' art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti economico finanziari, devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria (mediante compilazione della parte IV, sezione B, 1a, 1b del DGUE), producendo successivamente copia del Bilancio, corredata dai documenti prescritti, ai sensi della lettera b) dell'allegato XVII, parte I, e/o una dichiarazione concernente il fatturato globale minimo annuo ai sensi della lettera c) dell'allegato XVII, parte I.

² Ai sensi dell' art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016, la prova della capacità tecnico organizzativa dell'operatore economico, aggiudicatario e secondo classificato, viene fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte II. Gli operatori economici a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, devono dichiarare (mediante DGUE) di soddisfare i requisiti di capacità tecnico organizzativa, (mediante compilazione della parte IV, sezione C, 1b del DGUE), producendo successivamente certificati e/o attestazioni circa l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi quantitativi, date e destinatari, pubblici o privati, ai sensi della lettera ii) dell'allegato XVII, parte II.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Dichiarazione di soddisfare il requisito, con l'indicazione dell'oggetto, del quantitativo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Dichiarazione di soddisfare il requisito, con l'indicazione dell'oggetto, del quantitativo e del periodo di esecuzione;

Ove le informazioni sui servizi analoghi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, il requisito **dei servizi analoghi** deve essere rapportato al periodo di attività.

13.5) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all' Autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 e ss del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per i rifiuti in appalto deve essere posseduto da :

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE che intendono eseguire la prestazione;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici che intende eseguire la prestazione;

Nel raggruppamento orizzontale o verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'elenco di servizi analoghi nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, in relazione alle prestazioni che intendono eseguire. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla certificazione di conformità al Sistema di gestione della qualità o sistema di gestione ambientale o registrazione Emas deve essere posseduto da:

- ciascun operatore economico del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste;

13.6) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all' Autorizzazione alla gestione dell'impianto** di cui all'art. 208 e ss del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per i rifiuti in appalto deve essere posseduto da chi intende eseguire la prestazione.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 14) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'operatore economico concorrente deve presentare ed allegare ai documenti amministrativi da inserire nella busta A, una garanzia provvisoria della serietà dell'offerta, in originale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a sua scelta, per un importo pari al 2 % dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1 Allegato A – Schemi Tipo (Art. 1, comma 4) al regolamento approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83), pari ad € 34.000,00.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia deve prevedere espressamente, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art. 93, commi 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il termine eventuale di validità massimo della predetta garanzia è stabilito in giorni 270 dalla data di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico partecipante o aggiudicatario, e obbligato alla presentazione a corredo dell'offerta, dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata massima innanzi indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 :

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 93 del Dlgs n. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs n. 50/2016, (che qui si intende integralmente trascritto), qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo quanto prescritto dal secondo periodo del comma 8 dell' Art. 93 D.Lgs n. 50/2016: “ 8. *L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103 e 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese*”.

Ai sensi dell'art. 103. (Garanzie definitive) del DLgs n. 50/2016 :

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. *La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.*

4. *La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

5. *La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.*

6. *Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.*

7.

8.

9. *Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.*

10. *In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,; dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.*

11.....

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, indicando come beneficiario il “**Comune di Afragola**”;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
4. essere conforme agli schemi di polizza tipo Allegato A – Schemi Tipo (Art. 1, comma 4) di cui ed al regolamento approvato con DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83);

5. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della

presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 15) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione al Comune di Afragola "Appalti e Affidamenti", meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente del Comune di Afragola all'indirizzo <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> **entro non oltre le ore 12:00 del giorno indicato nel Portale Appalti ed Affidamenti.**

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente utilizzando il DGUE, che dovrà essere, unitamente all'offerta economica sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: <http://afrogola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB.

N.B.: PER RICHIESTE DI ASSISTENZA IN FASE DI REGISTRAZIONE E/O PRESENTAZIONE OFFERTE GLI O.E. POTRANNO CONTATTARE I TECNICI DEL FORNITORE DELLA PIATTAFORMA ACCEDENDO AL LINK <http://afrogola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. SEZIONE INFORMAZIONI – ASSISTENZA TECNICA.

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione : Italiano;

Apertura offerte: termine indicato nel portale Appalti ed affidamenti - L'inizio delle operazioni di gara, con l'apertura dei plichi virtuali avverrà all'ora sopra indicata. La gara telematica sarà accessibile dai concorrenti in remoto attraverso il Portale <http://afrogola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti **ESCLUSIVAMENTE** attraverso il predetto Portale.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

ART. 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica

e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento e determina quindi l'esclusione dalla procedura di gara;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta, è onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;

La data certa è comprovabile mediante: Data certa digitale (apposizione di una marca postale elettronica EPCM), Marca temporale digitale, Annullamento marca da bollo (presso ufficio pubblico con apposizione timbro), Verbale di deposito notarile, Posta elettronica certificata (con documento nel corpo della mail); ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I documenti da presentare devono essere inseriti nella busta “A-Documentazione Amministrativa ”, nell'ordine di cui di seguito e preceduti da un indice.

Nella busta “A-Documentazione Amministrativa ”, (non trasparente), che porta la medesima intestazione e forma precedentemente indicata (recante sull'esterno l'intestazione del mittente singolo o gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura : “busta A – Documentazione Amministrativa”), devono essere contenuti, **pena l'esclusione dalla gara**, i documenti di seguito indicati :

- **Dgug in formato elettronico;**
- **Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva;**
- **PASSOE;**
- **CONTRIBUTO ANAC**

Allegare, ricevuta pagamento contributo all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici o scontrino in originale di attestazione versamento, come stabilito all'art. 2 delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.

Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è :

Numeri lotto	CIG	Importo contributo ANAC	fasce di contribuzione
I		€ 140,00	Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000

Le modalità di versamento sono visionabili sul sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>;

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di RTI costituendo o costituito il versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei membri.

- Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice

- copia della delibera dell'organo deliberativo con cui sia stato disposto di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autentica, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi

dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione. A pena di esclusione, i requisiti di partecipazione e di esecuzione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - **alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta e/o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente, salvo i casi indicati dalla legge.**

In caso di partecipazione di operatori plurimi o associati produrre ed allegare tutta la documentazione prevista dall'art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento produrre ed allegare tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

A pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni o autocertificazioni relative alla "documentazione amministrativa" devono essere sottoscritte per esteso, con firma chiara e leggibile.

Costituiscono ulteriori **cause di esclusione dalla gara**, in aggiunta a quelle prescritte dalla normativa vigente, la mancata sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione, del DGUE e dell'offerta economica, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. L'insanabilità della mancata sottoscrizione attiene alla domanda di partecipazione, all'offerta economica, e relativamente agli operatori plurimi costituendi, in caso di mancata sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Fatte salve le cause di esclusione previste nel presente Disciplinare di Gara e negli ulteriori documenti della Procedura, saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti:

- per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, ai sensi dell'articolo 80 del richiamato decreto;
- che presentino un'offerta economica di importo pari o superiore alla base d'asta, ed offerte parziali, indeterminate, condizionate;
- per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente Procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l'Ente si riserva la relativa valutazione anche nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente Procedura, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924. L'Ente si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente Procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documento utile in suo possesso.

Saranno, inoltre, esclusi dalla Procedura i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti nel termine perentorio indicato ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente Procedura e di escussione della cauzione provvisoria.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Ente si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

ART. 18) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “B-Offerta economica”, che porta la medesima intestazione e forma precedentemente indicata (recante sull'esterno l'intestazione del mittente singolo o gruppo, l'oggetto della gara e la dicitura : " **B - Offerta Economica**"), deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara:**

A) L'offerta economica, redatta in conformità all'allegato *Fac-Simile Offerta Economica*, deve essere formulata mediante sconto percentuale unico in ribasso rispetto all'unità di misura €/tonn a base d'asta, espresso in cifra e lettera (*es. 2,25 % - duevirgolaventicinque %*), (il ribasso deve contenere non più di due decimali oltre la virgo-

la), che si applicherà in modo unico sull'elenco prezzi a base d'asta di tutti i codici CER, in conformità al pre-scritto criterio del prezzo più basso a misura ai sensi dell' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera (*espressi in euro per singola tonnellata*) e gli oneri aziendali (*espressi in euro per singola tonnellata*) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 95 co 10 del DLgs n. 50/2016, 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#).

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il prezzo complessivo risultante dallo sconto percentuale indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sull'appalto da rendere, eccetto l'I.V.A.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, sottoposte a termine, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.i.i.

In caso di discordanza fra lo sconto percentuale unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.i.i..

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporsi in calce all'offerta a condizione che la stessa sia corredata, **a pena d'esclusione dalla gara**, da un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

ART. 19-31) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19. L'apertura dei plichi di offerta e delle **due buste** ivi contenute, avverrà nella data indicata mediante Portale Appalti ed Affidamenti. La gara telematica sarà accessibile dai concorrenti in remoto attraverso il Portale <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il predetto Portale.

Le sedute di gara sono telematiche e saranno comunicate a mezzo del portale innanzi indicato.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente, congrua, idonea.

Il Comune si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara e/o di non pervenire all'aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e si riserva altresì la facoltà ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016.

Nell'ordine si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Successivamente, il Dirigente, sempre nella medesima o altra seduta pubblica, procederà, per ogni singolo concorrente ammesso e secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente:

- all'apertura della busta "*B-Offerta economica*" ed a leggerne il contenuto;
- alla formazione della graduatoria di gara;
- alla eventuale determinazione della soglia di anomalia dell'offerta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo articolo 26.

La stazione appaltante **esclude l'offerta** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2, o se è accertato, a seguito delle spiegazioni scritte

fornite, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi delle lettere a,b,c,d, del comma 5 dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

25. Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, il Dirigente potrà stabilire la sospensione temporanea della stessa con il rinvio a nuova data, e avvalersi di eventuali consulenze a meri fini istruttori con esperti interni od esterni al Comune, ivi compresi Studi legali.

Cfr. Consiglio di Stato (Sez. V, 23 novembre 2010 n. 8155):

«Il principio di continuità e di concentrazione della gara non è assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano l'espletamento delle operazioni in unica seduta (Cons. St. sezione V, 18.11.2002 n. 6388, 3.1.2002 n. 5). Tra queste possono in effetti annoverarsi la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l'elevato numero delle offerte da giudicare. In tali casi, tuttavia, l'esigenza di continuità impone comunque l'osservanza, nello svolgimento delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte».

26. All'esito delle operazioni di cui sopra il Dirigente o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

27. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

28. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**, con Determinazione del Dirigente.

29. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

30. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

31. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

ART. 20) ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

1. garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata alle condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'emissione, in originale o in copia autentica, di documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del contratto;
2. polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità per danni a persone, animali e cose di cui alle norme speciali relative al rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto;

3. al pagamento dell'imposta di bollo, di registro, di rogito e di tutto quanto previsto per legge. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'appalto in oggetto consiste in servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 e ss.mm.ii., pertanto, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione, per la stipulazione del contratto, in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare la presente gara all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Nel caso in cui alla data di stipula del Contratto non fossero stati ultimati i controlli effettuati anche ai sensi degli articoli 85, comma 5, 86 e 87 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Amministrazione non abbia ancora ricevuto

l'esito delle relative verifiche, il Contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva costituita dall'esito negativo delle menzionate verifiche.

Nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esito negativo delle menzionate verifiche prima della stipula del Contratto, il medesimo Ente dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo ai sensi di legge. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che verrà escussa.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il medesimo Contratto mediante, produzione nelle forme di legge, di idoneo documento (se non acquisito già nel corso della procedura).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

A decorrere dalla stipula del contratto, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. d) del codice, ovvero la data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del citato art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

E' espressamente vietato il sub-appalto del contratto.

Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 precedentemente citata, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti della procedura inviando apposita richiesta nel rispetto del capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. n. 184/2006 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Comune di Afragola, da versare al Banco di Napoli, Filiale di Afragola, (NA) con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG N. : _____";

ART. 21) GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103.

La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente:

- ai sensi dell'articolo 93, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Ente.

In caso di cauzione costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al Comune di Afragola, presso la Banco di Napoli, causale: "**Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trattamento (esclusivamente recupero – escluso trasporto) dei CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)**". In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; in caso di cauzione costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo;

- ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da Imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: "**Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trattamento (esclusivamente recupero – escluso trasporto) dei CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)**".

Pena l'esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;

(iii) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta dell’Ente.

La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’ente.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla nella misura dell’importo originario.

La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella “**Busta A - Documentazione Amministrativa**”, ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità), le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso delle certificazioni/iscrizioni medesime.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 Allegato A – Schemi Tipo (Art. 1, comma 4) al regolamento approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Tutte le altre garanzie fideiussorie previste dal codice dei contratti devono essere conformi agli schemi tipo Allegato A ed alle schede tecniche Allegato B al regolamento approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83).

In caso di soggetto plurimo o associato, la garanzia definitiva deve essere intestata:

- a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

ART. 22) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

ART. 23) NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Fatta salva la normativa Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto dal piano di prevenzione della corruzione del Comune di Afragola, l'operatore economico a contatto con l'Ente è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto assoluto ed incondizionato del Piano Prevenzione Corruzione, Codice di comportamento e CC integrativo, che si intendono integralmente riportati e consultabili sul sito www.comune.afragola.na.it, sezione *amministrazione trasparente, altri contenuti, piano anticorruzione*.

E' fatto divieto all'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

L'Appaltatore dichiara altresì di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001.

L'operatore economico assume l'obbligo di segnalare quanto necessario ai sensi e per gli effetti dell'Art. 42. (Conflitto di interesse) del D.Lgs n. 50/2016, di seguito riportato :

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

ART. 24) PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario si obbligano a quanto riportato nel nuovo Protocollo di legalità stipulato tra il comune di Afragola e la Prefettura di NAPOLI.

I servizi di cui al presente appalto rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012.

ART. 25) ALTRE INFORMAZIONI

a) tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia;

b) tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto hanno il carattere dell'inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, salvo l'integrazione documentale ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia;

c) il recapito virtuale del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

d) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;

e) il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con provvedimento dell'organo competente;

f) si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

1) la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione ex legge;

2) la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine assegnato;

g) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all'Ente appaltante, devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata;

h) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Afragola;

i) l'Ente appaltante si riserva, nei casi d'urgenza e di necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto;

j) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il Comune si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo; l'Ente si avvalersi delle facoltà di non procedere all'aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 ;

k) qualora dalle verifiche effettuate dalla Prefettura di Napoli, di cui al Protocollo di Legalità, a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, dovessero emergere informazioni antimafia dal valore interdittivo, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nonché, ad applicare una penale, a titolo di liquidazione del danno, pari al 10% del valore del contratto;

l) l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine da assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, in particolare, a consegnare all'ufficio competente tutta la documentazione e le comunicazioni previste nella citata legge. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

m) costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

n) Ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche si comunica quanto segue:

- il contratto con l'affidataria non ha carattere di esclusiva;
- il procedimento amministrativo avrà la durata massima di 270 giorni;

ART. 26) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, bando e capitolato speciale d'appalto, si richiama la normativa pubblicistica e civilistica vigente in materia.

L'appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve, in ogni caso e per tutta la durata del contratto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in materia di appalti e di forniture in generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

A tal fine, per i dovuti raccordi con gli Uffici Comunali, l'Amministrazione nominerà uno o più rappresentanti, comunicando i relativi nominativi.

Il Dirigente

Ing. Nunzio Boccia